

## LA SOCIETÀ SEMPLICE COME STRUMENTO DI DETENZIONE E TRASMISSIONE DI BENI PATRIMONIALI

di Giuseppe Violetta

### 1. Introduzione

La società semplice è la struttura societaria più elementare tra quelle disciplinate dal codice civile; l'articolo 2247 del codice civile delinea il contratto di società come un accordo attraverso il quale due o più persone mettono a disposizione risorse o servizi per svolgere un'attività economica con l'obiettivo di condividere e distribuire i profitti conseguiti.

La società semplice può svolgere, tuttavia, solo attività economiche che non abbiano natura commerciale, con l'eccezione dell'attività di impresa agricola - ammessa per espressa previsione normativa.

L'attività agricola ha rappresentato per diversi decenni l'oggetto sociale tipico della società semplice, e solo in tempi relativamente recenti è stata progressivamente - ed ormai definitivamente - confermata la possibilità di costituire società semplici al fine di gestire e amministrare beni di natura patrimoniale; si tratta in particolare di tutti quegli investimenti in beni di diversa natura rispetto a quelli che compongono, ad esempio, l'azienda di famiglia. Ovviamente la gestione economica di detti investimenti non deve in nessun caso configurare un'attività commerciale.

Come le altre società, la società semplice consente di addivenire a tutti quei vantaggi che sono propri di un ente societario, il quale si sostituisce agli individui nella detenzione dei beni e consente di disciplinare con maggiore efficienza la gestione e la trasmissione degli stessi; trattandosi della forma societarie più semplice, essa è fortemente caratterizzata da minori incombenze amministrative.

Gli utilizzi più frequenti che si riscontrano nella prassi riguardano: la gestione:

1. Di immobili, ovvero
2. Di patrimoni finanziari, fino ad arrivare a quelle società semplici utilizzate quale
3. Holding di partecipazioni<sup>1</sup>.

In questo documento accenneremo, senza presunzione di esaustività, alle caratteristiche di questo tipo societario che possono rilevarsi di particolare interesse nell'ambito della pianificazione patrimoniale.

## 2. Caratteristiche principali

La legge non prescrive una particolare forma per la costituzione di una società semplice; tuttavia, se si desidera apportare beni di valore significativo, ovvero - in particolare - beni immobili, è opportuno che si rediga un atto costitutivo e che sia sottoscritto dai soci in forma autentica.

I conferimenti dei soci costituiscono il patrimonio iniziale della società semplice, beni che diverranno di proprietà della società. Tutti i soci partecipano agli utili o alle perdite derivanti dalla gestione, tuttavia, i soci hanno la libertà di determinare le percentuali di ripartizione di utili e perdite, anche in modo non proporzionale.

<sup>1</sup>Detenere partecipazioni in società commerciali è certamente ammesso, sempre che il socio, i.e. la società semplice, non intervenga direttamente nella gestione della società commerciale partecipata.

È richiesta l'iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese, tuttavia, tale registrazione non ha efficacia costitutiva ma meramente di certificazione anagrafica.

La società semplice, rispetto ad altri tipi societari, non può essere unipersonale; ciò significa che la società, per essere valida, dovrà essere costituita da almeno due soci. Sotto questo profilo, sebbene sia possibile prevedere già in fase istitutiva che taluni soggetti detengano solo diritti di usufrutto su determinate quote ed altri soggetti siano meramente nudi proprietari, giova rammentare che ai fini della verifica della sussistenza della pluralità dei soci non si tiene conto dei soggetti che vantano unicamente diritti di godimento, quali l'usufrutto etc., per la semplice ragione che ad essi non è attribuibile la qualità di socio.

***In una società semplice i soci possono determinare liberamente le percentuali di ripartizione degli utili e delle perdite, anche in modo non proporzionale; inoltre, nello statuto si può articolare dettagliatamente le modalità di trasmissione delle quote.***

Nella società semplice sono gli stessi soci che svolgono la funzione di amministratore, tuttavia questo aspetto, come molti altri, è derogabile e demandato al contenuto dell'atto costitutivo, che consente un'amplia flessibilità, soprattutto in tema di modalità di nomina e scelta dei componenti dell'organo amministrativo. Tale flessibilità è particolarmente rilevante quando è necessario disciplinare con accuratezza le modalità di trasmissione delle quote nel tempo: in tale ambito lo statuto può prevedere in modo molto articolato come e chi succederà in caso di premorienza di un socio o determinati soci, e come debba ricostituirsi la pluralità dei soci qualora questa venga meno ed eventualmente configuri una causa di scioglimento.

La società semplice è, sotto questo profilo, un ottimo strumento per garantire la continuità nel tempo della proprietà, ad esempio, di partecipazioni rilevanti nell'ambito di gruppi di imprese.

Oltre a quanto sopra, evidenziamo per punti quanto segue:

- Diversamente da altri tipi societari, non è previsto un capitale minimo;
- All'interno del patto sociale è possibile prevedere una limitazione della responsabilità<sup>2</sup> per i soci non amministratori; in tal caso i soci limitatamente responsabili non rispondono dei debiti sociali se non nei limiti del capitale conferito (ovvero di quanto pattuito nello statuto);
- Il contratto sociale può disciplinare la presenza di un socio d'opera (o più soci d'opera), la cui partecipazione non è riferita al capitale ma è, ad esempio, remunerata in funzione dell'opera prestata (ovvero in base a quanto eventualmente diversamente previsto nello statuto). In tal caso la pluralità dei soci è rispettata anche in presenza di altro socio che detenga la totalità dei diritti sul capitale;
- La società semplice non è obbligata a tenere le scritture contabili né tanto meno obbligata a depositare un bilancio, ma annualmente gli amministratori devono presentare un rendiconto della loro attività ai soci.

Diverse sono le peculiarità di questo semplice e duttile tipo societario, tuttavia, al fine di evidenziare i tratti di maggiore interesse, nel paragrafo seguente saranno sinteticamente commentate quelle che possono determinare, in taluni casi, specifiche opportunità.

### **3. Vantaggi dell'utilizzo di una Società Semplice**

Sotto il profilo tributario, la società semplice trasferisce i redditi conseguiti per trasparenza direttamente in capo ai soci - con l'esclusione di quanto già tassato a titolo definitivo alla fonte e di quanto esente per disposizione di legge; non vi è quindi, in linea di principio, una doppia tassazione come avviene - ad esempio

<sup>2</sup> La limitazione di responsabilità deve essere posta a conoscenza dei terzi.

- nelle società di capitali, le quali pagano le imposte sul reddito prodotto dalla società, e gli utili, nella misura in cui sono distribuiti ai soci, sono tassati nuovamente in capo a quest'ultimi.

Il trasferimento degli utili della società semplice ai soci è invece un atto fiscalmente neutro perché i redditi sono stati già tassati in capo ad essi per trasparenza. La non tassazione degli utili distribuiti ricorre anche nelle ipotesi appena accennate, quindi anche nel caso in cui i redditi siano stati già assoggettati a ritenuta<sup>3</sup>, ovvero siano non imponibili<sup>4</sup> per norma di legge.

La determinazione delle imposte avviene per categorie di reddito, similmente a quanto accade per le persone fisiche; il reddito non si determina quindi secondo il principio di derivazione dal bilancio.

È utile inoltre ricordare che le società semplici non sono soggette alla cd. normativa delle società di comodo<sup>5</sup>, ulteriore motivo per cui questo tipo societario potrebbe rivelarsi particolarmente indicato nella detenzione di beni patrimonio. Incidentalmente osserviamo che recentemente la Corte di cassazione<sup>6</sup> ha inoltre stabilito il principio per cui non si applicano alla società semplice le disposizioni che assoggettano a tassazione il godimento diretto di determinati beni sociali in capo ai soci (e.g. di immobili), a patto che tutti i soci siano d'accordo<sup>7</sup>.

***Il vantaggio di adottare la Società Semplice nella detenzione di beni è la sua flessibilità giuridica e fiscale.***

<sup>3</sup>Quali, ad esempio, i redditi di natura finanziaria detenuti presso intermediari residenti e per i quali si è optato per un regime d'imposizione sostitutiva (fanno eccezioni i dividendi, riguardo ai quali si applica una disciplina speciale).

<sup>4</sup>A titolo esemplificativo, come per le persone fisiche, gli immobili posseduti da oltre 5 anni dalla società semplice non determinano alcuna plusvalenza imponibile.

<sup>5</sup>La normativa sulle società di comodo è particolarmente insidiosa in quanto in assenza di una redditività "congrua", è definito *ex lege* un meccanismo di determinazione di un reddito minimo da assoggettare a tassazione.

<sup>6</sup>Sentenza n° 17441, depositata il 25 giugno 2024.

<sup>7</sup>È d'obbligo, tuttavia, evitare la costituzione di società semplici che non svolgano attività economica e si risolvano in una mera attività di godimento comune dei beni sociali; in tal caso infatti, l'istituto previsto dall'ordinamento è la comunione, e la società potrebbe essere privata dei suoi effetti qualora sia decretata la riqualificazione a comunione.

Per quanto attiene ai patrimoni finanziari, la società semplice può contribuire a rendere più efficiente la fiscalità dei plusvalori che derivano dallo smobilizzo di determinati investimenti; sovente, infatti, quando - ad esempio - si investe attraverso più intermediari che operano da sostituto d'imposta unicamente sul patrimonio loro affidato, eventuali minusvalenze realizzate in un rapporto non sono compensate da plusvalenze che presso un altro intermediario sono invece soggette a tassazione. Una società semplice può invero disapplicare alla fonte presso gli intermediari i regimi sostitutivi al fine di determinare univocamente il reddito complessivo in dichiarazione. La società semplice inoltre è soggetta all'imposta di bollo ordinaria (0,20% annuo), ma con un tetto massimo, come le altre società, di 14'000 euro.

Infine, sempre sotto il profilo fiscale, premesse tutte le interessanti caratteristiche di cui sopra, è opportuno prestare particolare attenzione alla circostanza che il conferimento di beni in natura alla società semplice è generalmente realizzativo. Per tale motivo, in sede di pianificazione se ne dovrà necessariamente tenere conto nell'analisi costi-benefici.

Sotto il profilo giuridico, in tema di garanzia patrimoniale e adempimenti antiriciclaggio, si riporta quanto segue:

- I creditori personali dei soci non possono aggredire direttamente i beni sociali. La stessa quota sociale non può essere oggetto di pignoramento; tuttavia, i creditori possono chiedere al giudice di ordinare la liquidazione della quota del socio debitore.
- I creditori della società devono rivalersi prima nei confronti del patrimonio sociale, tuttavia essi possono agire, in seconda battuta, sui beni dei soci la cui responsabilità non è stata oggetto di limitazione (vd. Infra).
- Rispetto ad altri tipi societari, gli amministratori della società semplice non sono tenuti ad iscrivere nel pubblico Registro dei Titolari Effettivi chi, in ultima istanza, sia il titolare effettivo delle quote della società.

#### 4. Conclusioni

La società semplice è divenuto uno strumento davvero popolare nell'ambito della pianificazione dei patrimoni familiari, tuttavia come qualsiasi istituto, anche la società semplice deve essere valutata in un'ottica complessiva e in funzione degli obiettivi che si intendono perseguire. Inoltre, stante l'attuazione *in itinere* della riforma fiscale, alcuni aspetti di pregio devono essere valutati alla luce delle nuove disposizioni; ci si riferisce in particolare alla riforma della tassazione delle rendite finanziarie, ed alle modificazioni che interverranno in termini di agevolazioni sui passaggi generazionali di quote societarie. Sotto questo profilo non si può escludere che il tipo societario oggetto del presente documento possa ulteriormente consolidare il proprio *appeal*.

\*\*\*

*Per approfondire l'argomento trattato insieme ai professionisti VEF&P, non esiti a contattarci. Per maggiori informazioni sulle competenze e le attività dello studio VEF&P consulti il nostro sito Internet [falsitta.it](http://falsitta.it) e la nostra pagina [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/vefap).*

# VEF&P

**Passione per il diritto. Da sempre.**